

CITTA'DI TRAPANI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI TRAPANI
SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.190 DEL 25/11/2013
AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.96 DEL 14/09/2023)

Art. 2 (VERSIONE VIGENTE)

Presupposto, soggetto passivo dell'imposta, responsabile degli obblighi tributari, esenzioni e riduzioni

1.Presupposto dell'imposta e il pernottamento, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Trapani.

2.Soggetto passivo dell'imposta e chi pernotta nelle strutture ricette di cui all'art. 2, comma 1, e non risulta scritto all'anagrafe del Comune di Trapani.

2-bis. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore e il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricette di cui al comma 1. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme online cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate al comma 1. Ai sensi del D.L. n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) e dell'art. 5 quinquies del D.L. n. 146/2021 (convertito con Legge n. 215/2021), sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di immobili del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

3.Sono esenti da imposta:

a.i minori di anni 10;

b.coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale di Trapani;

c.coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;

d.i disabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92;

e.coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;

f.entrambi i genitori di malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;

g.gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno quindici partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni quindici partecipanti;

h.i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o emergenze ambientali;

i.gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

l.i volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;

m.partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'amministrazione Comunale di Trapani;

n.componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Trapani;

o.coloro che soggiornano nei periodi dal 10 gennaio al 20 marzo e dal 1 novembre al 20 dicembre.

L'esenzione di cui ai punti c, e ed f è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'esenzione di cui al punto d è subordinata alla presentazione della relativa certificazione.

4. Le esenzioni di cui ai punti m ed n e subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Trapani attestante le generalità dei partecipanti.

5. L'imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:

- Partecipanti a gite scolastiche;
- Gruppi organizzati di almeno 40 persone;
- Componenti di gruppi sportivi;
- di associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche.

Art. 2 (VERSIONE PROPOSTA)

Presupposto, soggetto passivo dell'imposta, responsabile degli obblighi tributari, esenzioni e riduzioni

1.Presupposto dell'imposta e il pernottamento, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Trapani.

2.Soggetto passivo dell'imposta e chi pernotta nelle strutture ricette di cui all'art. 2, comma 1, e non risulta scritto all'anagrafe del Comune di Trapani.

2-bis. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore e il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricette di cui al comma 1. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme online cui e demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate al comma 1. Ai sensi del D.L. n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) e dell'art. 5 quinquies del D.L. n. 146/2021 (convertito con Legge n. 215/2021), sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di immobili del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

3.Sono esenti da imposta:

- a.i minori di anni 10;
- b.coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale di Trapani;
- c.coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
- d.i disabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92;
- e.coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;
- f.entrambi i genitori di malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
- g.gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno quindici partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni quindici partecipanti;
- h.i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o emergenze ambientali;
- i.gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- l.i volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;

m. partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'amministrazione Comunale di Trapani;
n. componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Trapani;

L'esenzione di cui ai punti c, e ed f è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'esenzione di cui al punto d è subordinata alla presentazione della relativa certificazione.

4. Le esenzioni di cui ai punti m ed n e subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Trapani attestante le generalità dei partecipanti.

5. L'imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:

- Partecipanti a gite scolastiche;
- Gruppi organizzati di almeno 40 persone;
- Componenti di gruppi sportivi;
- di associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche.

Art. 5 (VERSIONE VIGENTE) **Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività detono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti. I gestori sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture rispettando le modalità di accesso al portale dell'imposta di soggiorno che potranno evolvere verso modalità di autenticazione più sicure quali il sistema di identità digitale SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la Carta di Identità Elettronica (CIE).

2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

3. **Fermo restando l'esenzione prevista dall'art. 2, comma 3, let. o),** i gestori hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione per i seguenti periodi:

- 1° gennaio – 31 maggio;
- 1° giugno – 31 agosto;
- 1° settembre – 31 dicembre.

4. Al fine di consentire al Comune la tempestiva validazione dei versamenti periodici previsti all'articolo 4, comma 3, i gestori hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro quindici giorni della scadenza di ciascun periodo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo in considerazione, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 2, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa e richieste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. La comunicazione periodica deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti in modo da consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.

5. In caso di gestione di più strutture ricette da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

6. La comunicazione periodica é effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.

7. La dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, integrato dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità disciplinate dal sopra richiamato art. 180, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ed esclusivamente in via telematica.

8. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

9. In casi particolari legati a malfunzionamenti/aggiornamenti del software comunale può essere disposta, con determinazione dirigenziale, una proroga dei termini di presentazione telematica della comunicazione periodica dei pernottamenti.

Art. 5 (VERSIONE PROPOSTA) **Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività detono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti. I gestori sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture rispettando le modalità di accesso al portale dell'imposta di soggiorno che potranno evolvere verso modalità di autenticazione più sicure quali il sistema di identità digitale SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la Carta di Identità Elettronica (CIE).

2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

3. I gestori hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione per i seguenti periodi:

- 1° gennaio – 31 maggio;
- 1° giugno – 31 agosto;
- 1° settembre – 31 dicembre.

4. Al fine di consentire al Comune la tempestiva validazione dei versamenti periodici previsti all'articolo 4, comma 3, i gestori hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro quindici giorni della scadenza di ciascun periodo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo in considerazione, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 2, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa e richieste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. La comunicazione periodica deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti in modo da consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.

5. In caso di gestione di più strutture ricette da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

6. La comunicazione periodica é effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.

7. La dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, integrato dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità disciplinate dal sopra richiamato art. 180, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ed esclusivamente in via telematica.

8. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

9. In casi particolari legati a malfunzionamenti/aggiornamenti del software comunale può essere disposta, con determinazione dirigenziale, una proroga dei termini di presentazione telematica della comunicazione periodica dei pernottamenti.